DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1980

relativa all'attuazione in Italia (regione Lazio) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/1054/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sulla agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che il 25 giugno 1980 il governo italiano ha notificato la legge del 22 aprile 1980 della regione Lazio concernente le modifiche e integrazioni della legge regionale 27 settembre 1978 n. 63 relativa all'attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura ;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge, se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE e le disposizioni vigenti nel Lazio per l'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE soddisfano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che la predetta legge risponde ai presupposti e alle finalità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto della legge della regione Lazio del 22 aprile 1980, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

2. Le disposizioni vigenti nel Lazio per l'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE soddisfano tuttora, tenuto conto della legge regionale del 22 aprile 1980, alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.